

La valorizzazione dei criteri ambientali minimi nelle gare di appalto

Autore: Alessandro Biamonte

In: Diritto amministrativo

Cons. St., III, Pres. Garofoli, Est., Sestini, sent. 11.3.2019, n. 1635

I criteri ambientali minimi come misura di valore

Risponde a un generale **criterio di ragionevolezza, la previsione, nel disciplinare di gara, della positiva valutazione di un complesso di elementi posto in essere dalle concorrenti “nel rispetto dei criteri ambientali minimi”**, da valutarsi con riferimento a alle loro modalità organizzative e gestionali in aggiunta (e non in conflitto) con le altre disposizioni del disciplinare di gara relative invece alle possibili specifiche certificazioni di prodotto, sì da condurre all’attribuzione del punteggio tecnico riferito alla complessiva qualità ambientale dell’impresa partecipante alla gara.

Una tale ricostruzione della lex specialis di gara risulta altresì coerente con la ratio di tutela ambientale perseguita **mediante la previsione e valorizzazione di criteri ambientali minimi (CAM) riferiti all’intera filiera produttiva, distributiva e di smaltimento del prodotto** e non già solamente alle sue caratteristiche tecniche, fatte oggetto di altre previsioni del bando.

ISO 14001 e standard di gestione ambientale

Ne discende che andrà ritenuta come **suscettibile di utile (e legittima) valutazione la circostanza per cui la certificazione ISO 14001, che individua uno standard di gestione ambientale (SGA) fissando i requisiti del «sistema di gestione ambientale» di una qualsiasi organizzazione, premia i sistemi aziendali di gestione, privilegiando quelli con una maggiore attenzione per gli impatti ambientali dell’attività** e deve essere riferito al solo soggetto i cui processi aziendali sono stati valutati positivamente, e non ad altri, anche se eventualmente compresi nel medesimo gruppo imprenditoriale.

Valori costituzionali e salvaguardia dell’ambiente

E infatti, la **tutela e la salvaguardia dell’ambiente, scolpita tra i principi fondamentali della**

Costituzione italiana per effetto della esplicita previsione di cui all'art. 9, assume una valenza ineludibile sulla spinta del diritto europeo **e un esercizio esegetico ampliativo della portata dell'art. 32 Cost.**, che ha consentito di estendere l'ambito della tutela garantita alla salute pubblica anche per mezzo delle certificazioni di prodotto (riferite ad esempio, nel caso degli arredi, alle esalazioni nocive dei legnami ed alla non tossicità delle vernici), sino a ricomprendervi il "diritto alla salubrità dell'ambiente", nonché la previsione normativa, e la conseguente possibilità di certificazione ambientale, di attività delle singole imprese complessivamente rispettose dell'ambiente (che la Corte Costituzionale italiana ha inquadrato, nell'ambito dei valori costituzionalmente protetti, come "materia trasversale" in ordine alla quale si manifestano competenze concorrenti, tanto dello Stato, quanto delle singole regioni). In particolare, con sentenza n. 322 del 2009, in materia di certificazione ambientale o di qualità rilasciata da soggetto certificatore accreditato, si afferma che la disposizione allora impugnata «mira [...] ad assicurare che tutte le imprese fruiscano, in condizioni di omogeneità sull'intero territorio nazionale, ad uno stesso livello, della possibilità di avvalersi di una prestazione, corrispondente all'ottenimento di una delle certificazioni di qualità dalla stessa previste, concernenti molteplici ambiti e scopi, da parte di appositi enti certificatori, accreditati in ragione del possesso di specifici requisiti», affidando «ad un regolamento governativo (da adottarsi previo parere della Conferenza Stato-Regioni) [il] compito di individuare "le tipologie dei controlli"». Dato che la «disciplina è [...] riconducibile alla materia "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato», a quest'ultimo spetta, dunque, «anche la potestà normativa secondaria, con la naturale conseguenza della attribuzione del potere regolamentare».

In definitiva, **non appare illogico o illegittimo l'inserimento di un criterio di valutazione, peraltro meramente aggiuntivo e sussidiario**, volto a premiare i processi aziendali dei singoli concorrenti muniti di una certificazione attestante, secondo il diritto comunitario, una maggiore attenzione all'impatto ed alla sostenibilità ambientale nella produzione e nella distribuzione del prodotto offerto in gara.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/la-valorizzazione-dei-criteri-ambientali-minimi-nelle-gare-di-appalto/>